



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

27^a Seduta pubblica – Martedì 20 luglio 2021

Deliberazione n. 74

OGGETTO: RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 352/1970 “NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE E SULL'INIZIATIVA DEL POPOLO”, DI DISPOSIZIONI DI ARTICOLI DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2006, N. 25 (ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE E NUOVA DISCIPLINA DEI CONSIGLI GIUDIZIARI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA C), DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2005, N. 150), NEL TESTO RISULTANTE DALLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI”.
(Proposta di deliberazione amministrativa n. 21)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO l'articolo 75 della Costituzione, ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

VISTO l'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;

VISTO l'articolo 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum dev'essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 27 della medesima legge;

VISTA la “Breve illustrazione della proposta referendaria” allegata alla presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 14 luglio 2021 con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente, Liga Veneta per Salvini Premier, Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni, Veneta Autonomia ed i voti contrari dei rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto;

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere *Alberto VILLANOVA*;

UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere *Giacomo POSSAMAI*;

VISTO l'articolo 33 dello Statuto della Regione del Veneto;

con votazione palese,

DELIBERA

1) di presentare richiesta di referendum abrogativo di disposizioni di articoli del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della l. 25 luglio 2005, n. 150.) nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni, secondo il seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a)"; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)"?»;

2) di demandare ad un successivo provvedimento la designazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente del Consiglio, ai fini del deposito della richiesta di referendum e dei conseguenti adempimenti, ai sensi dell'art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

Consiglieri assegnati	n. 51
Maggioranza assegnati	n. 26
Presenti-votanti	n. 48
Voti favorevoli	n. 39
Voti contrari	n. 9

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Erika Baldin

IL PRESIDENTE
f.to Nicola Ignazio Finco



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 74 DEL 20 LUGLIO 2021
RELATIVA A:*

RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 352/1970 “NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE E SULL'INIZIATIVA DEL POPOLO”, DI DISPOSIZIONI DI ARTICOLI DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2006, N. 25 (ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE E NUOVA DISCIPLINA DEI CONSIGLI GIUDIZIARI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA C), DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2005, N. 150), NEL TESTO RISULTANTE DALLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI”.

BREVE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA REFERENDARIA

Il presente quesito referendario è diretto ad attribuire un uguale potere di discussione e deliberazione ai componenti “laici”, avvocati e professori universitari, e “togati”, magistrati, in tutte le materie di competenza del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari.

In particolare, mediante la modifica degli articoli 8 e 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 attuativo della riforma dell'ordinamento giudiziario di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 190, anche i componenti “laici” dei due organismi potranno formulare i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati, competenza attribuita attualmente in via esclusiva ai componenti “togati”.

La normativa di risulta consentirà quindi una partecipazione “paritaria” a tutti i componenti dei suddetti organi dell'ordinamento giudiziario nelle discussioni e deliberazioni, senza distinzione di materie tra componenti “laici” e “togati”.